Fissata la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione per le Università non statali di cui all'art. 15, comma 1, lett. e) del D.P.R. 917/86

In applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. *e)* del D.P.R. n. 917/1986 come modificato dall'art. 1, comma 954, lett. *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il **decreto Miur n. 288 del 29 aprile 2016**, ha previsto il **limite di detraibilità, per l'anno 2015**, delle tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali. L'emanazione del provvedimento, come detto è stata prevista novellata lettera e), dell'articolo 15, comma 1, secondo cui *«le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali»*. Pertanto, in relazione al **periodo di imposta 2015** per le università non statali la detraibilità delle spese è stabilita per ciascuna facoltà universitaria dal **decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) n. 288 del 29 aprile 2016**. Agli importi indicati nel decreto va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MIUR ed in particolare della distinzione degli importi per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio prevista dal comma 1 dell'articolo 1, l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 18 E del 6 maggio 2016 ha chiarito che in relazione alle spese:

- per la **frequenza all'estero di corsi universitari**, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il **domicilio fiscale del contribuente**;
- per la frequenza di **corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie** sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "*Umanistico-sociale*". Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata **nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano**.
- per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte le spese, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, **facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università**.